

RICEVUTO: 07/11/2023 15:59 041479008  
MAR/07/NOV/2023 15:37

SLAIPROLCOBAS IN  
N. FAX: P. 002



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI  
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 7/11/2023 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente

**SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 86/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri

TRA

M. I. C. Ricorrente  
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuele Zanarello

E

ADAPTA S.p.A. *In persona l.r.p.t.* Resistente  
Rappresentata e difesa dall'Giorgio De Santis

**OGGETTO:** Categoria e qualifica.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando,

1. Accerta e dichiara il diritto di M. I. C. ad essere inquadrato nel livello B2/Centrato di cui al CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese del

*sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini con decorrenza dall'assunzione alle dipendenze della ADAPTA S.p.A. (7.11.2016).*

2. Per l'effetto condanna la società ADAPTA S.p.A., in persona del I.r.p.t.; a corrispondere a M. C la somma complessiva di € 14.310,30, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna la società resistente, in persona del I.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre nei confronti del procuratore che se ne dichiara antistatario.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.01.2022, ritualmente notificato, MIROSLAV Ion Claudiu, dipendente della società ADAPTA S.p.A. dal 2016 con la qualifica di "autista Livello B1" del CCNL Lavanderie Industriali e sede di lavoro in Pomezia via Pontina Km 31, 700, chiede il riconoscimento del superiore livello di inquadramento B2 già rivendicato a mezzo della O.S. di appartenenza (FAO COBAS) dal 12.05.2021.

Evidenzia, infatti, che è un autista qualificato e che, per il trasporto di biancheria per le aziende ospedaliere, ha sempre utilizzato *motrici* (autotreni) della portata superiore alle 12 t e *bilici* (autoarticolati) della portata superiore alle 44 t (automezzi dotati di disco cronotachigrafo e per la cui conduzione è necessario il possesso della patente di guida CE), e solo occasionalmente furgoni.

Sostiene, quindi, che, in virtù delle mansioni svolte in concreto in modo pieno e continuativo, e delle condizioni economiche conseguenti al livello di inquadramento a lui spettante, ha maturato un credito retributivo dalla data dell'assunzione al 31.12.2021 pari alla somma complessiva di € 14.310,30, come calcolata nei conteggi allegati a ricorso.

La società ADAPTA S.p.A. si costituisce in giudizio respingendo le deduzioni e le conclusioni di controparte. Eccepisce l'inammissibilità/nullità del ricorso per l'errata indicazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro e, comunque, la carenza di allegazione e prova in ordine alle declaratorie contrattuali di riferimento. Sostiene, inoltre, che, anche a voler ritenere applicabile il CCNL

invocato dal ricorrente, il livello di Area/modello B2 prevede il possesso di adeguate competenze necessarie allo svolgimento dell'attività nonché la capacità di gestire e coordinare un piccolo gruppo di persone o, addirittura, svolgere differenti ruoli operativi. Diversamente, il ricorrente si limita a svolgere compiti meramente operativi, nell'ambito delle direttive ricevute, senza alcuno spazio per iniziative o attività che esulino dall'ordinaria attività di guida. Sostiene, pertanto, che nell'organigramma aziendale il livello B2, ad eccezione del signor S. che ha svolto il ruolo di referente degli autisti, è riconosciuto ai soli signori F. e P. che erano in servizio prima della modifica dei ruoli contrattuali ed a cui detto livello è stato eccezionalmente assegnato in considerazione della loro anzianità in adempimento di un accordo raggiunto con i sindacati.

Eccepisce, altresì, il difetto di valido *Ius Postulandi* in quanto la Procura alle liti rilasciata in data 3.01.2022 si riferisce ad un giudizio da intraprendere dinanzi al Tribunale di Roma.

Ritenute infondate le eccezioni e di nullità/inammissibilità del ricorso per i motivi esposti nell'ordinanza del 19.04.2022 -a cui si rimanda e che costituisce parte integrante della presente sentenza- e di difetto dello *ius postulandi* -considerato che l'indicazione del Tribunale di Roma, peraltro territorialmente incompetente, può dirsi frutto di mero errore materiale, la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, anche su disposizione del giudicante ex art. 421 c.p.c., e con la prova per testi.

Procedendo all'esame delle risultanze della prova orale, si osserva che:

B I P , dipendente della società resistente da ottobre del 2019 con le mansioni di autista di furgoni e autocarri (in possesso della patente C e CQC) ha riferito di essere inquadrato nel livello B1 e di essere a conoscenza del fatto che alcuni autisti, con un'anzianità di servizio elevata e provenienti da un altro contratto, sono inquadrati nel livello B2. Ha riferito, inoltre, che è inquadrato nel livello B2 anche S G . referente/responsabile degli autisti che, in quanto tale, si occupa dell'organizzazione del giro delle consegne e della manutenzione dei mezzi, attività di cui né lui né il M si sono mai occupati.

E C ex dipendente della società resistente da luglio del 2020 a giugno del 2022 con le mansioni di autista, inquadrato nel livello B1, ha confermato che il ruolo di responsabile degli autisti era ricoperto da S G , inquadrato in

un livello superiore, il quale si occupava di *organizzare i giri degli autisti* per il ritiro e la consegna della biancheria presso i vari presidi ospedalieri e delle ulteriori eventuali attività connesse ai servizi svolti dagli autisti. Ha riferito, infine, che sia lui che il ricorrente svolgevano unicamente le mansioni di autista.

A dipendente della ADAPTA S.p.A. dal luglio del 2020, ha riferito che da aprile 2022 gli sono state assegnate le mansioni di responsabile degli autisti, precedentemente svolte dal collega S e che, per tale ragione, da marzo 2022 gli è stato riconosciuto il livello B2. Ha dichiarato, infine, che, per quanto a sua conoscenza, da marzo 2022 la società è proprietaria di 4 automezzi: 2 autocarri e 2 autoarticolati (cd *bilico*) ed utilizza in *leasing* 2 ulteriori motrici e 5 furgoni di capacità interiore a 3,5 q.

I testimoni del ricorrente, ammessi a prova contraria, hanno riferito quanto segue.

R J.S. B ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della ADAPTA S.p.A. dal novembre 2017 ad aprile 2022 con le mansioni di autista inquadrato nel livello B2. Ha precisato di essere in possesso della patente CE e di avere condotto sia gli automezzi cd *bilico* (semirimorchio autoarticolato), sia la motrice *eurocargo*, sia i furgoni. Ha confermato, infine, il ruolo svolto da S.

G

P E dipendente della società resistente dal 1999 quale autista inquadrato nel livello B1, ha riferito di essere in possesso della patente B e che, per tale ragione, ha sempre condotto furgoni. Ha confermato il ruolo svolto da S.

G precisando che attualmente detto ruolo è ricoperto da A.

A

F S dipendente della società resistente dal 2005, come autista livello B2, ha confermato il ruolo svolto da S G, ed ha precisato di non essere mai stato *referente* degli autisti.

Così riassunte le emergenze istruttorie, appare utile precisare che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui qualora il lavoratore agisce per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., e il pagamento del credito che ne è eventualmente conseguito, ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.

La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accettare le mansioni concrete svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.

Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, prima ancora di provare, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).

Tanto chiarito, nelle note autorizzate il procuratore del ricorrente precisa che la pretesa del suo assistito si fonda su tre ordini di motivi:

- a) Competenze qualificate (possesso delle patenti superiori CE);
- b) Attività all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzative;
- c) Responsabilità di risultato (consegna delle merci).

Si impone, dunque, una attenta analisi delle declaratorie contrattuali del CCNL *per i lavoratori dipendenti delle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini* (espressamente richiamato nel contratto di assunzione del ricorrente e acquisito agli atti di causa) che, invero, rientra nel più ampio CCNL Lavanderie Industriali.

Ebbene all'art. 38, con riferimento alla classificazione del personale, prevede tre Aree professionali: la A (Operativa), la B (Qualificata), la C (Technica). All'interno di

ogni Area sono individuati tre *Moduli di Area*: 1/Base – 2/Centrato – 3/Consolidato; sono quindi previste le *figure professionali* che individuano i ruoli svolti dai lavoratori nelle attività di processo del settore.

Viene, altresì, precisato che, per *competenza*, si intende la capacità, la preparazione ed esperienza una data attività lavorativa basata su comportamenti organizzativi sulle conoscenze e sulle abilità; il *Modulo di Area*, invece, descrive e fissa uno dei gradi di sviluppo delle competenze tra quelli previsti per il ruolo considerato.

L'art. 39 individua, quindi, 49 *figure professionali* descritte in termini di ruoli e di competenze necessarie per il loro svolgimento.

La figura professionale dell'autista è inclusa nell'*Area B Qualificata*.

Viene, quindi, previsto che:

Appartengono al *Modulo Area B/Base* i lavoratori in possesso di competenze adeguate che, all'interno di direttive di reparto, possono esigere il coordinamento di un limitato gruppo di persone o ricoprendo in modo prevalente più ruoli e posizioni previste nell'area professionale operativa o nel modulo stesso, avendo la responsabilità del risultato nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative e informatiche.

Appartengono al *Modulo Area B/Centrato* i lavoratori in possesso di competenze qualificate a svolgere attività che, all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzativa, comportano la responsabilità del risultato anche interagendo con altri ruoli o coordinando un gruppo di persone, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative e informatiche.

Il nuovo livello classificatorio elimina ogni forma di scorrimento automatico da un Modulo all'altro, fatta eccezione per i lavoratori inquadrati nel 1° e nel 2° livello alla data del 17.12.2007.

Esaminando i tre motivi che il procuratore del ricorrente individua come sintomatici del diritto all'inquadramento nel Modulo B2/Centrato tenuto conto delle disposizioni pattizie innanzì richiamate, osserva il giudicante che il motivo di cui alla lett. b), a ben vedere, è una condizione che accomuna tutti gli autisti della ADAPTA S.p.A. che svolgono la loro attività secondo le direttive di stabilimento impartite dai superiori gerarchici, in quanto la struttura organizzativa della società, almeno per quanto è emerso in questa sede, non prevede una pluralità di reparti a

cui sono addetti singoli autisti. In altri termini, tutti gli autisti della società resistente sono addetti alla medesima unità operativa.

Con riferimento al motivo *sub c)* è indubbio che la responsabilità connessa allo svolgimento della mansione di autista include quella di risultato (ossia la consegna delle merci affidate) come risulta dalla piana lettura della declaratoria del livello B1/Base. Diversamente, per gli autisti B2/Centrato è richiesto un *quid pluris* costituito dall'interazione con altri ruoli e il coordinamento di un gruppo di persone, ma in modo indefettibile, come si dirà meglio in prosieguo.

Con riferimento al criterio *sub a)*, ossia le *competenze qualificate*, è stato accertato, ed invero non è mai stato oggetto di specifica contestazione da parte della società datrice di lavoro, che il M. è titolare di patenti di guida CE -che consentono di guidare complessi di veicoli composti da motrice di categoria C o D e da un rimorchio con massa massima superiore a 750 kg-, che per essere conseguite comportano il superamento di un esame teorico ed un esame pratico.

Considerato che la società almeno nell'ultimo periodo ha un parco di automezzi di 4 autocarri (di cui 2 in *leasing*) e 2 autoarticolati (cd *bilico*) è del tutto plausibile ritenere che il M. venga prevalentemente addetto alla conduzione dei predetti mezzi, in quanto in possesso delle patenti CE e delle competenze qualificate che ne derivano, come risulta provato *per tabulas* relativamente al periodo 27.07.2020 – 30.05.2021 dai dischi cronotachigrafi prodotti dal procuratore del lavoratore (doc 26).

Alla luce degli elementi conoscitivi emersi può dirsi, quindi, definitivamente accertato che il ricorrente, rispetto agli altri autisti titolari di patente B, è in possesso di *competenze qualificate* (che nel caso degli autisti non può che afferire alla capacità ed esperienza acquisita a livello teorico-pratico nella conduzione dei veicoli).

E' altrettanto vero, secondo quanto riferito da tutti testimoni esaminati nel corso del processo, che il M. ha sempre e solo svolto la mansione di autista - mentre invece quelle di referente/coordinatore sono state svolte da S. Gi. e attualmente da A. A. - ma l'interazione e il coordinamento di un gruppo di persone, non sono presupposti indefettibili per il riconoscimento del livello B2 come emerge dall'utilizzo dell'avverbio *anche*.

Va, inoltre, opportunamente evidenziato che la ADAPTA sostiene di avere riconosciuto il nuovo livello B2, ai soli coordinatori degli autisti (S... ed A...) in virtù delle mansioni da loro svolte, e ai sig.ri P... e F... in virtù dell'anzianità di servizio maturata, purtuttavia la società non ha prodotto in atti né documentazione (ad es. le buste paga antecedenti al 2017) da cui risulta che i sig.ri P... e F... al momento dell'entrata in vigore della nuova classificazione del personale si trovavano nelle condizioni previste dal medesimo CCNL (inquadramento nel 1° o 2° livello al 17.12.2017), né ha prodotto l'Accordo Sindacale in virtù del quale avrebbe eccezionalmente inquadramento i predetti dipendenti nel livello B2.

Ma ciò che più rileva è che l'assunto difensivo è stato in parte smentito dalle dichiarazioni testimoniali rese da R... e S... B... che, come detto, ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della ADAPTA S.p.A. dal novembre 2017 ad aprile 2022 come autista di livello B2 e di non essere mai stato il referente degli autisti.

Inoltre il procuratore del ricorrente ha prodotto in allegato alle note autorizzate il contratto di assunzione a tempo determinato come autista di L... S..., sottoscritto nel 2019, da cui risulta che questi è stato inquadrato nel livello B2.

Ebbene nelle note autorizzate il procuratore della società resistente non prende specifica posizione su dette circostanze per cui non è dato conoscere le eventuali ulteriori ragioni che hanno determinato l'inquadramento dei suddetti lavoratori nel livello B2 in aggiunta al possesso della patente di categoria superiore.

P... E... e F... S... peraltro, hanno confermato di essere stati inquadrati nel livello B2 ma non hanno fatto alcun cenno all'Accordo sindacale in virtù del quale sarebbe stato loro riconosciuto il predetto livello (come detto mai prodotto in giudizio dalla ADPATA), né hanno precisato quale fosse il loro livello di inquadramento alla data del 17.12.2017.

A ciò si aggiunge che dalla stessa documentazione prodotta dalla resistente risulta S... G... è inquadrato nel livello C1 e non B2.

Conclusivamente, a giudizio della scrivente, il ricorrente ha fatto fronte in modo serio e rigoroso all'onere probatorio di cui era gravato sul diritto ad essere inquadrato nel superiore livello B2/Centrato per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società convenuta, dovendosi privilegiare il profilo delle

competenze possedute dal lavoratore, e sul diritto al pagamento del credito retributivo che ne è conseguito.

La società ADAPTA S.p.A., in persona del I.r.p.t., va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 14.310,30 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso (doc 19) che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo, oltre a non essere stati specificamente contestati dal procuratore della resistente ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che "*l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salvo la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire*" (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, 38).

Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita accoglimento.

RICEVUTO 07/11/2023 15:59 041479008  
MAR/07/NOV/2023 15:42

SLAIPROLCOBAS IN  
N. FAX: P.011

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..

Velletri, 7 novembre 2023

Il Giudice  
*Dott.ssa Raffaella Falcione*